

Comune di Terranova dei Passerini

Provincia di Lodi



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 12/11/2019

INDICE

Art. 1 - Preambolo

Titolo I: PRINCIPI FONDAMENTALI E VALORI COMUNITARI pag. 5

Art. 2 - Principi e finalità

Art. 3 - Territorio e Sede Comunale

Art. 4 - Stemma e Gonfalone

Titolo II: PUBBLICITÀ E TRASPARENZA pag. 7

Art. 5 - Principi generali

Art. 6 - Modalità di accesso all'informazione

Titolo III: FUNZIONI E REGOLAMENTI pag. 8

Art. 7 - Funzioni

Art. 8 - Potestà normative

Art. 9 - Revisione dello Statuto

Art. 10 - Regolamenti

Titolo VI: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO pag. 9

Art. 11 - Associazionismo

Art. 12 - Volontariato

Titolo V: PARTECIPAZIONE POPOLARE pag. 10

Art. 13 - Iniziativa popolare: istanza, petizione, proposte

Art. 14 - Referendum

Art. 15 - Effetti del Referendum

Art. 16 - Diritto alla partecipazione dei cittadini nei processi amministrativi

Titolo VI: ONORIFICENZE pag. 12

Art. 17 - Onorificenze

Titolo VII: ORGANI ELETTIVI pag. 12

Art. 18 - Il Consiglio Comunale

Art. 19 - Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale

Art. 20 - Linee programmatiche

Art. 21 - Decadenza del Consigliere Comunale	
Art. 22 - Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali	
Art. 23 - Convocazione dei Consiglieri Comunali	
Art. 24 - Convocazione del Consiglio Comunale	
Art. 25 - Il Presidente del Consiglio Comunale	
Titolo VIII: LE COMMISSIONI CONSILIARI	pag. 15
Art. 26 - Le Commissioni Consiliari	
Titolo IX: LA GIUNTA COMUNALE	pag. 15
Art. 27 - Principi generali	
Art. 28 - Composizione della Giunta, nomina degli Assessori e cessazione dalla carica	
Art. 29 - Svolgimento dei lavori	
Art. 30 - Attribuzioni	
Titolo X: IL SINDACO	pag. 17
Art. 31 - Sindaco	
Art. 32 - Vicesindaco	
Art. 33 - Deleghe ed incarichi	
Titolo XI: PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE	pag. 18
Art. 34 - Principi organizzativi	
Art. 35 - Diritti e doveri dei dipendenti	
Art. 36 - Il Segretario Comunale	
Titolo XII: FINANZA E CONTABILITÀ	pag. 19
Art. 37 - Autonomia finanziaria	
Titolo XIII: PATRIMONIO	pag. 20
Art. 38 - Demanio e patrimonio	
Titolo XIV: FORME COLLABORATIVE	pag. 20
Art. 39 - Principio di cooperazione	
Titolo XV: DISPOSIZIONI FINALI	pag. 21
Art. 40 - Norme transitorie e finali	

ART. 1 - PREAMBOLO

1. Il Comune di Terranova dei Passerini adotta il presente Statuto nell'ambito della sua autonomia riconosciuta dalla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e dalle leggi ordinarie, riconoscendosi nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente.
2. Appartengono alla comunità di Terranova dei Passerini coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora o vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa.
3. È preciso dovere dei cittadini di Terranova dei Passerini di contribuire al rispetto, alla conservazione e all'arricchimento del patrimonio della Comunità.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E VALORI COMUNITARI

ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Terranova dei Passerini promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obbiettivi della Costituzione.
2. Il Comune di Terranova dei Passerini ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria che esercita nelle forme e nei limiti del presente Statuto, delle leggi e della Costituzione.
3. Il Comune, in particolare, nello svolgimento della propria azione, opera:
 - a) secondo il principio di sussidiarietà, nei rapporti con gli Enti sovraordinati e con le associazioni e le istituzioni del territorio;
 - b) per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - c) nel rispetto del principio di separazione dell'azione politica da quella amministrativa e di quello di trasparenza nell'adozione dei suoi provvedimenti, tanto di quelli di natura politica, quanto di quelli di natura amministrativa;
 - d) perseguendo le pari opportunità sul lavoro e nella partecipazione alla politica attiva ed all'amministrazione del territorio, superando le discriminazioni fra i generi;
 - e) favorendo la partecipazione delle persone, singole e associate, degli operatori economici, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale;

- f) sostenendo e valorizzando l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni libere e democratiche, mediante organismi rappresentativi;
- g) promuovendo l'accesso alla cultura, anche attraverso la crescita della cultura digitale, e il diritto allo studio;
- h) tutelando le tradizioni e i valori della cultura nazionale e locale;
- i) realizzando forme di tutela delle categorie svantaggiate e disagiate;
- l) perseguendo la tutela dei beni ambientali, la sostenibilità del territorio e la tutela della salute, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- m) la valorizzazione del territorio lodigiano attraverso i principi del dialogo, dello scambio di esperienze e della collaborazione, al fine di ottenere un reale e globale sviluppo del territorio;
- n) valorizzando l'attività sportiva.

ART. 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Terranova dei Passerini si estende per Km² 11,45 e confina con i Comuni di Casalpusterlengo, Bertonico, Turano Lodigiano, Castiglione d'Adda, Castelgerundo e Codogno.
2. La sede del Comune è posta in Via A. Grandi n° 2. Può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, sempre nell'ambito del territorio comunale.

ART. 4 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Terranova dei Passerini.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo rappresentante, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale e per eventi che godono del patrocinio del Comune, può essere autorizzato l'uso e la riproduzione di tali simboli.

TITOLO II

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI

1. La trasparenza è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'attività istituzionale e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli ed acquisirli.
4. Gli Amministratori e i Responsabili di Area sono tenuti a comunicare le informazioni previste dalle leggi e dai Regolamenti al fine della loro pubblicazione.

ART. 6 - MODALITÀ DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Comune può individuare, oltre al proprio sito Internet, spazi, luoghi e strumenti idonei per la pubblicazione degli atti e delle notizie che occorre portare a conoscenza del pubblico.
2. Il Comune adotta, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e legalità, procedure atte a favorire l'accesso dei cittadini agli atti tramite la rete internet e tutti gli altri strumenti ritenuti idonei. Pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
3. Per tutto ciò che non è pubblicato obbligatoriamente sul sito internet del comune i cittadini possono esercitare il diritto di accesso agli atti in conformità alla normativa vigente in materia.

TITOLO III

FUNZIONI E REGOLAMENTI

ART. 7 - FUNZIONI

1. Il Comune esercita tutte quelle funzioni e quei compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

ART. 8 - POTESTÀ NORMATIVA

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, cui devono uniformarsi regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line del Comune.

4. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale e sul sito internet istituzionale del Comune in formato digitale.

ART. 9 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto, sono approvate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

ART. 10 - REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie. In particolare esso emana regolamenti:

- a) nelle materie demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie. In particolare, nelle materie disciplinate dalla legge statale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie; nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. Nella formazione e redazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali ed agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
5. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio on line.
6. I regolamenti sono portati a conoscenza nelle forme individuate dall'Amministrazione Comunale della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 11 - ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le Associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio.
6. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

7. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ART. 12 - VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle finalità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 13 - INIZIATIVA POPOLARE: ISTANZA, PETIZIONE, PROPOSTE

1. Tutti i cittadini residenti hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta e gli Uffici competenti, risponde per iscritto alle stesse, entro 90 giorni dal ricevimento.

ART. 14 - REFERENDUM

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali, di tariffe, bilancio di previsione, strumenti urbanistici, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale, al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della richiesta;

b) il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio Comunale per ciascun referendum proposto dal trenta per cento del corpo elettorale deve accertare a maggioranza dei presenti, l'esistenza dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento. Se l'accertamento sull'esistenza dei requisiti di ammissibilità è favorevole il referendum si intende indetto.

5. La proposta oggetto del referendum abrogativo o propositivo è approvata se ha partecipato almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza favorevole (50%+1) dei voti validamente espressi.

ART. 15 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio deve discutere i risultati del referendum e deliberare eventualmente gli atti conseguenti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, entro il termine di cui al comma precedente.

3. Nel caso in cui una o più consultazioni referendarie non potessero tenersi, per qualunque motivo, prima della scadenza naturale del Consiglio, su richiesta dei proponenti il nuovo Consiglio Comunale accerta a maggioranza dei votanti l'esistenza dei requisiti di ammissibilità.

ART. 16 - DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

NEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera di portatore di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I portatori di interesse hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento di accesso agli atti sottrae all'accesso.

4. L'Amministrazione è tenuta ad informare i portatori di interesse dell'avviamento del procedimento amministrativo.

TITOLO VI

ONORIFICENZE

ART. 17 - ONORIFICENZE

1. Il Comune di Terranova dei Passerini conferisce onorificenze a Enti, Associazioni, Istituzioni, cittadini e cittadine residenti e non o stranieri, senza distinzione di razza, sesso e religione che si siano particolarmente distinti negli ambiti e nelle attività sia pubbliche sia private, o quale segno di riconoscenza per uno specifico atto straordinario compiuto verso la Comunità di Terranova dei Passerini da essa riconosciuto e apprezzato.
2. Le onorificenze vengono concesse secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

TITOLO VII

ORGANI ELETTIVI

ART. 18 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Le Consigliere e i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART. 19 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze, nonché esercita le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento dallo stesso Consiglio adottato.
2. Il Consiglio Comunale indirizza l'attività dell'Ente mediante l'adozione degli atti fondamentali di cui è per legge competente.
3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
4. Le modalità di funzionamento del consiglio comunale sono definite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 20 - LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

ART. 21 - DECADENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere Comunale che non intervenga a quattro sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio stesso.

ART. 22 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità.

2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento del Consiglio Comunale.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto, nei limiti e nelle forme stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale e dalla legge, di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copia di atti e documenti, in esenzione di spesa. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.

ART. 23 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, devono essere pubblicati all'albo pretorio on line e notificati per posta elettronica certificata – PEC che sarà assegnata dal Comune ai singoli consiglieri.

2. Per le modalità di convocazione del Consiglio Comunale si rinvia al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 24 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART. 25 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Consigliere Comunale eletto Presidente a maggioranza assoluta dei propri componenti a scrutinio segreto, nella prima seduta, dopo il giuramento del Sindaco. Se nella votazione non viene raggiunta tale maggioranza, la stessa viene ripetuta nella medesima seduta, e in tale seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

2. Il Sindaco convoca e assume la presidenza del Consiglio Comunale sino alla elezione del Presidente.

3. Ai fini della validità delle votazioni di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione alle medesime della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

4. In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale, quest'ultimo è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vicesindaco.

5. Il Consiglio Comunale può sfiduciare il Presidente del Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti a scrutinio segreto, per gravi violazioni di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

6. Il Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco. Presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

7. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

8. A seguito dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria e dell'adeguamento del Regolamento del Consiglio Comunale, dalla presente modifica statutaria sino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, quest'ultimo è presieduto dal Sindaco.

TITOLO VIII

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 26 - LE COMMISSIONI CONSILIARI

- 1.** In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
- 2.** Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
- 3.** I componenti delle commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
- 4.** Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.
- 5.** Il Regolamento determina la procedura di nomina del Presidente.

TITOLO IX

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 27 - PRINCIPI GENERALI

- 1.** La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune.
- 2.** Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
- 3.** Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 28 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA,

NOMINA DEGLI ASSESSORI E CESSAZIONE DALLA CARICA

- 1.** La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, tra i quali un Vicesindaco, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Alla prima seduta di Consiglio Comunale successiva alle elezioni, il Sindaco comunica i nominativi dei componenti e le rispettive deleghe.
3. Gli Assessori possono essere scelti tra i cittadini dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, non hanno diritto di voto non concorrono a determinare la validità dell'adunanza.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con proprio decreto scritto, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
5. Oltre che il caso di revoca e fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, gli Assessori cessano dalla carica per morte, per dimissioni, per perdita dei requisiti di nomina.
6. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, hanno effetto immediato e devono essere accettate dal Sindaco.
7. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
8. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 29 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco ovvero, in sua assenza, dal Vicesindaco.
2. Le sedute di Giunta Comunale sono valide se è presente almeno la metà dei componenti con arrotondamento all'unità superiore.
3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Il Sindaco può invitare a partecipare alle sedute di Giunta, per chiarimenti o comunicazioni su specifici argomenti, i Responsabili di Area oppure persone esterne.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali, nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio, adottando al riguardo gli atti conseguenti.

TITOLO X

IL SINDACO

ART. 31 - SINDACO

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Dirige, coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Coordina ed indirizza l'attività dei singoli assessori. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
6. Rappresenta il Comune, anche in giudizio dell'Ente.

ART. 32 - VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco contestualmente agli altri Assessori e svolge tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 33 - DELEGHE ED INCARICHI

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

2. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'amministrazione.

3. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

4. Il Sindaco può attribuire ai singoli Consiglieri e Consigliere deleghe per specifiche materie. La delega comunale non può comportare l'adozione di atti di rilevanza esterna e la firma di atti istruttori. La delega ha finalità esclusivamente collaborative con l'attività del Sindaco e della Giunta. Il Consigliere o Consigliera delegata risponde al Sindaco della propria attività. La delega può essere revocata in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

5. Non è consentita la mera delega di firma.

TITOLO XI

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

ART. 34 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati in modo che siano assicurati l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione e dei provvedimenti amministrativi. L'articolazione della struttura non deve mai costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve essere assicurata la massima collaborazione tra gli uffici ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.

2. La gestione del personale si uniforma ai criteri di professionalità, flessibilità e responsabilizzazione.

3. Nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta, sono determinate le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

4. Il Regolamento di cui al punto precedente deve essere conforme agli indirizzi generali stabiliti dal presente Statuto, al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi elettivi spettano funzioni di indirizzo e di controllo sul conseguimento degli obiettivi ed all'apparato burocratico competono gli aspetti gestionali; al principio della gestione ad

indirizzo unitario, per cui l'attività gestionale e la struttura organizzativa devono essere uniformate e finalizzate al perseguimento degli indirizzi fissati dagli organi elettivi.

5. Il Regolamento di cui al precedente comma può prevedere la possibilità che il Sindaco possa conferire, previa deliberazione della Giunta Comunale, incarichi di responsabili di Area a tempo determinato, ex. art. 110 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. fissandone le modalità ed i criteri nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 35 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico, usufruiscono del trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, ove applicati, e svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini di Terranova dei Passerini.

ART. 36 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Le funzioni del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

TITOLO XII

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 37 - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presenta il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) secondo le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.
4. Il bilancio è redatto secondo gli schemi previsti dal D. Lgs n° 267/00.
5. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
6. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di Revisione e secondo le disposizioni dettate dal Regolamento di Contabilità.
7. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

TITOLO XIII

PATRIMONIO

ART. 38 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

TITOLO XIV

FORME COLLABORATIVE

ART. 39 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.
2. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune

interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione dell'attuale Statuto e delle norme transitorie.